



PERUGIA-TRASIMENO

COMUNICATO UFFICIALE N. 42

DEL GIORNO 21/02/2019

***** SOMMARIO *****

- ***Decisione Commissione II[^] Istanza***

Sede: Via della Viola 1 – 06122 – Perugia (PG) Tel. 0755730699 - Fax 075 5737091 e-mail: **calcio.perugiatrasimeno@uisp.it** (unica mail di riferimento)

SdA UMBRIA CALCIO UISP
COMMISSIONE D'APPELLO II°GRADO REGIONALE

DECISIONE N°01/2018-19

La Commissione d'Appello di II° Grado Regionale composta da:

Sig. FRESSOIA ALFREDO

Responsabile

Sig. AMADDEO MICHELE

Componente

Nel ricorso proposto dalla società UISP VILLA PITIGNANO a favore della propria posizione e dei propri tesserati

A V V E R S O

la decisione della Commissione Giudicante 1^ Istanza del Comitato Perugia - Trasimeno, riportata nel C.U. N. 27 del 03/01/2019, con la quale si deliberava, in riferimento alla gara tra le società DEPORTIVO INCA e UISP VILLA PITIGNANO, di Calcio a 11, disputata a S. Sisto il 22/12/2018 e valevole per il Campionato Perugia - Trasimeno, **di squalificare fino al 22/03/2019, ai sensi dell'art. 222 RD**, il tesserato GUASTICCHI MANUEL, ha pronunciato nella riunione del 13/02/2019, a Perugia, nella Sede Regionale, le seguenti decisioni.

F A T T O

Sulla scorta del referto arbitrale, la Commissione 1^ Istanza Settore di Attività Perugia/Trasimeno emetteva la sentenza di cui sopra, nei termini proponeva ricorso la società UISP VILLA PITIGNANO, adducendo i seguenti motivi:

- che a seguito di un rigore concesso alla squadra avversaria, il Direttore di Gara veniva circondato da diversi giocatori delle due squadre, e tra chi rimproverava il giocatore avversario per la presunta simulazione nel subire il fallo da rigore, e chi protestava con l'arbitro per la massima punizione concessa, il tesserato GUASTICCHI MANUEL proferiva in maniera colorita al DdG le proprie ragioni "accompagnandole con un tocco (comunque sbagliato) né violento né aggressivo (non un forte spintone)";
- che va corretta la sanzione in quanto l'articolo 222 RD prevede da un minimo di 3 giornate ad un massimo di 2 mesi di squalifica (mentre i mesi di squalifica sono 3) inflitta al tesserato GUASTICCHI MANUEL, comunque squalifica eccessiva per un gesto simile.

PERTANTO, pur riconoscendo che il tesserato GUASTICCHI MANUEL non ha tenuto un comportamento corretto, chiedeva di ridurre la sanzione a carico del proprio tesserato, tenendo conto anche del fatto che l'UISP VILLA PITIGNANO si è resa disponibile ad effettuare la gara in ritardo, oltre i tempi previsti, in quanto il campo era occupato da una partita di calcio giovanile FGCI, per non arrecare ulteriori disagio all'organizzazione

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Dopo aver esaminato i documenti ufficiali in suo possesso, consultava il Direttore di Gara Sig. RICCI ANTONELLO, il quale confermava quanto riportato nel referto arbitrale, in cui precisa che mentre i compagni di squadra protestavano per il rigore concesso, il tesserato GASTICCHI MANUEL si avvicinava da dietro colpendolo con una manata sulla spalla destra per poi nascondersi per non farsi riconoscere

P R E M E S S O

che la sanzione applicata è corretta, ma pecca di un'omissione, perché oltre all'art. 222 RD non sono stati citati gli articoli 116 RD e 119 RD, previsti quando è coinvolto il Direttore di Gara; inoltre, pur ringraziando la disponibilità e sportività di ambo le Società, e quindi anche l'UISP VILLA PITIGNANO, dal referto arbitrale risulta ufficialmente che la gara è iniziata alle ore 18,20, si in ritardo, ma nei tempi previsti dal regolamento.

D E L I B E R A

- **di ridurre la squalifica fino al 28/02/2019** a carico del tesserato GUASTICCHI MANUEL, in quanto l'intensità del deplorabile gesto non è eccessiva, e nel proporre il ricorso si è riconosciuto di aver tenuto un comportamento non corretto.
- **di restituire la Tassa Reclamo.**

D I S P O N E

la pubblicazione della presente delibera nel prossimo Comunicato Ufficiale utile della Lega Regionale Umbria.

Perugia, lì 20/02/2019

**La Commissione d'Appello
di II° Grado Regionale**
*Fressoia Alfredo
Amaddeo Michele*